

**ORDINANZA n. 98**

**data 22/06/2009**

*Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di alcolici in qualsiasi contenitore e divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici nelle ore serali e notturne.*

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che in alcune zone del territorio comunale si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici come giardini piazze e strade, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati inoltre dall'abbandono, in strade, porticati, giardini e piazze, di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi;

**CONSIDERATO** che la predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne, proporzioni rilevanti ed è fonte di pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblici, per la sicurezza urbana e per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale e come segnalato da parte di numerosi cittadini;

**CONSIDERATO** inoltre che tale fenomeno è collegato alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, anche con distributori automatici, praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari presenti nelle aree suddette, aperti nelle ore serali e notturne;

**RITENUTO** necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e conflitti con le Forze dell'ordine, istituendo il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo e il divieto di vendita per asporto di alcolici in qualsiasi contenitore nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, per esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nel territorio comunale;

**CONSIDERATO** che:

- l'urgenza e la gravità di tali problematiche aveva già determinato l'Amministrazione comunale all'emanazione delle ordinanze n. 67/2006, n. 43/2007 e la n. 46/2008, volte a non consentire la vendita di alcolici dopo le ore 22.00;
- le precitate ordinanze di limitazione all'orario di vendita degli alcolici hanno prodotto risultati positivi;

**RITENUTO** inoltre, per gli stessi motivi suesposti, di vietare in ogni caso, dalle ore 1.00 alle ore 7.00, il consumo in aree pubbliche, quali giardini e piazze e strade della città, di bevande alcoliche ad eccezione delle superfici di somministrazione di cui alla L.R. n. 30/2005 e alla D.G.R. n. 864 del 24/07/2006, così definite: "*area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili*";

**SENTITE** le organizzazioni delle imprese del commercio nell'incontro del 13 novembre scorso;

**VISTO** l'art. 16 - comma 2 - della legge 689/81 come modificato dall'articolo 6-bis dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione con modificazioni del D.L. 23 maggio

2008, n. 92, che ha attribuito alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali, minimo e massimo previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, attualmente stabiliti in euro 25,00 ed euro 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla citata legge;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 19/05/2009 avente per oggetto la determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali e regolamenti comunali;

**VISTA** la rilevanza pubblica dell'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

**VISTA** l'urgenza di provvedere per scongiurare ulteriori pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza urbana;

**VISTI** gli artt.13 e 20 della Legge 24.11.1981 n. 689;

**VISTO** l'art. 54 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n.92, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n.125;

**VISTA** la comunicazione preventiva effettuata al Prefetto, in data 17/06/2009 ai sensi dell'art. 54 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

**VISTO** l'art. 7-bis del D.lgs 276/2000 – Testo Unico Enti Locali;

**VISTE** la L.R. 9/12/2005 n. 30 e la DGR n. 864/2006 recante "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

**VISTO** lo Statuto comunale

## **ORDINA**

- 1. è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo ed è vietata la vendita per asporto di alcolici in qualsiasi contenitore dalle ore 24.00 alle ore 6.00 del giorno successivo**, su aree private e pubbliche anche con distributori automatici, da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nel territorio comunale. Il divieto non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;
- 2. dalle ore 1.00 alle ore 7.00 è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, quali giardini, parchi, piazze, strade**, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate di cui alla L.R. n. 30/2005 e alla D.G.R. n. 864 del 24/07/2006 e delle aree prospicienti le suddette attività, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori;
3. le violazioni alla disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con la sanzione da € 25,00 a € 500,00, con facoltà di estinzione dell'illecito nella misura ridotta di € 250,00, e la sanzione accessoria della confisca amministrativa degli alcolici eventualmente in possesso degli autori dell'illecito di cui al punto 2) previo sequestro amministrativo cautelare;

4. all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e, se possibile, sono tenuti a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito ed a rimettere in pristino i luoghi;
5. La forza pubblica è incaricata dell'attuazione della presente ordinanza intimando l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori;
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione da parte di chi ne abbia interesse;
7. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza, previamente comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia dello Stato per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

IL SINDACO  
Giovanni Gaspari